



*Città di Bitetto*

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA  
DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI E  
DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL  
CONTENZIOSO**

(approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.2003

modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 15.05.2003

modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2004

modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007)

## COMUNE DI BITETTO

### REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

#### Capo I - Aspetti generali

- Art. 1 - Oggetto della disciplina del regolamento
- Art. 2 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
- Art. 3 - Regolamenti speciali
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione
- Art. 7 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione tributaria
- Art. 9 - Procedimento di verifica e di controllo
- Art. 10 - Procedimenti sanzionatori ed interessi
- Art. 11 - Procedimenti contenziosi
- Art. 12 - Riscossione volontaria
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 13 - bis - Rimborsi
- Art. 13 - ter - Compensazioni

#### Capo II - Autotutela, interpello ed istituti deflativi

- Art. 14 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 15 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.
- Art. 16 - Interpello del contribuente
- Art. 17 - Risposta dell'ufficio all'interpello
- Art. 18 - Effetti dell'interpello
- Art. 19 - Accertamento con adesione
- Art. 20 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
- Art. 21 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Art. 22 - Definizione mediante accertamento con adesione
- Art. 23 - Adesione agli atti di imposizione
- Art. 24 - Conciliazione giudiziale
- Art. 25 - Rinvio dinamico
- Art. 26 - Entrata in vigore

## **Capo I Aspetti generali**

### **Art. 1 Oggetto della disciplina del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
  - dal Codice civile;
  - dal Codice di procedura civile;
  - dal D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dai D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
4. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

### **Art. 2 Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali**

1. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento e dai regolamenti speciali o generali del Comune si applicano le leggi statali e regionali, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

### **Art. 3 Regolamenti speciali**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

### **Art. 4<sup>1</sup> Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

---

<sup>1</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente articolo era il seguente:

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale entro il termine indicato al comma 1, con presa d'atto da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito a norma di leggi statali.

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono deliberate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono deliberate dall'organo competente entro il termine indicato al comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui ai commi 1 e 2 le aliquote, le eventuali detrazioni e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 5** **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Art. 6** **Soggetti responsabili della gestione**

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
  - Il Funzionario designato è responsabile:
  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
  - del rispetto del presente regolamento;
  - del rispetto dello specifico regolamento del tributoSono di competenza del Funzionario responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.
3. Il funzionario responsabile del Settore o del Servizio è nominato secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione del Comune.

Il «Responsabile del Settore o del Servizio» è responsabile unico:

  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
  - del rispetto del presente regolamento;
  - dell'intero procedimento attivato.Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

#### **Art. 7** **Attività di verifica e di controllo**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamento, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato.<sup>2</sup>
  - 1 - bis. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.<sup>3</sup>
  - 1 - ter. Entro il termine di cui al comma 1 bis devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.<sup>4</sup>
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al

<sup>2</sup> Comma così sostituito con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente comma era il seguente:

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.

<sup>3</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>4</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

- loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990 e dalla legge 212/2000.

### **Art. 8** **Caratteri dell'attività e degli atti di gestione tributaria**

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, **salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.**<sup>5</sup>
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - c-bis) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;<sup>6</sup>
  - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
4. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

### **Art. 9** **Procedimento di verifica e di controllo**

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che esso ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

### **Art. 10** **Procedimenti sanzionatori ed interessi**

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile del Settore o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. La misura annua degli interessi relativi ai rapporti tributari è pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con misurazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Parole inserite con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>6</sup> Lettera aggiunta con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>7</sup> Comma così sostituito con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente comma era il seguente:

4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta

5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

### **Art. 11 Procedimenti contenziosi**

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco **ovvero al titolare della posizione organizzativa in cui è inserito l'ufficio tributi**.<sup>8</sup> L'assistenza tecnica è affidata al funzionario responsabile del tributo o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

### **Art. 12 Riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi - benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
- 2 - bis. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.<sup>9</sup>
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo complessivo non supera euro 12.00.<sup>10</sup>
- 3 - bis. Il limite previsto al comma 3 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario comprensivo di sanzioni ed interessi.<sup>11</sup>
- 3 - ter. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione agevolata della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.<sup>12</sup>
- 3 - quater. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.<sup>13</sup>
- 3 - quinquies. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che regolano l'entrata. In mancanza tale importo viene determinato in € 2,00 che, in ogni caso, non rappresenta una franchigia.<sup>14</sup>
4. Quando per effetto di norme statali viene posticipato il termine ordinario per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, i pagamenti dei tributi, i cui termini ordinari scadono antecedentemente alla data di effettiva approvazione delle aliquote e delle tariffe, sono effettuati in acconto entro il termine ordinario applicando le aliquote e le tariffe vigenti l'anno precedente a quello di riferimento. Il conguaglio deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettiva approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno di riferimento.<sup>15</sup>
5. I termini per i pagamenti dei tributi e delle entrate patrimoniali sono differiti di giorni trenta nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da

---

e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunque nei termini prescrizionali previsti dalla legge.

<sup>8</sup> Parole inserite con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>9</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>10</sup> Testo risultante a seguito della soppressione delle parole << né a rimborsi,>> effettuata con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente comma era il seguente:

2. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera euro 12.00.

<sup>11</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>12</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>13</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>14</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>15</sup> Comma così sostituito con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente comma, come sostituito con deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2004, era il seguente:

4. Quando per effetto di norme statali viene posticipato il termine ordinario per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, automaticamente i termini per i pagamenti già scaduti alla data di effettiva approvazione delle aliquote e tariffe s'intendono spostati alla fine del secondo mese successivo a tale data.

- lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
6. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, può differire i termini per effettuare i pagamenti dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali, a favore di tutte o parte delle categorie di contribuenti, nei seguenti casi:
    - Verificarsi di calamità naturali;
    - Ogni altro evento, che per la sua gravità ed eccezionalità, interessante la collettività, sia ritenuto idoneo a giustificare il differimento dei pagamenti.
  7. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del contribuente	6
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del contribuente	12
Per debiti superiori al 10% del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del contribuente	24

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare apposita attestazione ISEE in corso di validità. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente comma, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.<sup>16</sup>

### **Art. 13 Riscossione coattiva**

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
- 2 - bis. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.<sup>17</sup>
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati.
4. E' ammessa la cessione del credito tributario a norma dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

### **Art. 13-bis<sup>18</sup>**

<sup>16</sup> Comma così sostituito con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007. Il testo del previgente comma era il seguente:

7. Ove a seguito delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi comunali sia richiesto al contribuente un pagamento che, in relazione all'ultimo reddito dichiarato ed al carico familiare, risulti particolarmente oneroso il funzionario responsabile del tributo può concedere, previa istanza dell'interessato, una rateizzazione del pagamento che in ogni caso non potrà essere superiore a 24 rate mensili. Sulle somme rateizzate sono applicati gli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

<sup>17</sup> Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

<sup>18</sup> Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.

## **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 10 comma 4, a decorrere dalla data di eseguito versamento
4. Il Comune non procede ad effettuare rimborsi quando l'importo complessivo non supera 12 euro.>>.-

## **Art. 13-ter<sup>19</sup> Compensazioni**

1. I contribuenti possono compensare il proprio credito relativo ad un tributo comunale, purchè non decaduti a norma del precedente articolo, con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 senza che il funzionario responsabile del tributo abbia comunicato l'esito della medesima, il contribuente potrà procedere alla compensazione del proprio credito fatti salvi i successivi controlli da parte dell'ufficio in ordine alla effettiva sussistenza del credito. Ove ne fosse verificata l'insussistenza si provvederà al recupero attraverso apposito avviso di accertamento.

## **Capo II Autotutela, interpello ed istituti deflativi**

### **Art. 14 Esercizio dell'autotutela**

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile del Settore o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino illegittimi ai sensi del 4° comma del presente articolo.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal

<sup>19</sup> Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 9 del 22.03.2007.



- soggetto obbligato.
6. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
  7. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, il potere sostitutivo è attribuito al Responsabile del Settore del quale fa parte il funzionario inadempiente ovvero, nel caso di identità tra le due figure, al Direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario comunale.
  8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

**Art. 15**  
**Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di giorni novanta dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato. La mancata risposta è da considerarsi quale rigetto dell'istanza.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

**Art. 16**  
**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello è redatta in carta libera, non è soggetta all'imposta di bollo ed è presentata al servizio tributi comunale mediante una delle seguenti modalità:
  - Consegna a mano;
  - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.Non sono ammessi mezzi di comunicazione alternativi quali ad esempio il telefono, il fax o la posta elettronica.
3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; in particolare occorre specificare nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale e codice fiscale;
  - b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza;
  - c) L'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare.
  - d) L'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del servizio tributi comunali;
  - e) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.Con riguardo al requisito sub e), la mancata sottoscrizione del contribuente è sanata ove esso provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del servizio tributi comunale. La sottoscrizione in questo caso avverrà presso gli uffici comunali e dalla data della medesima l'interpello si considera regolarmente presentato.
4. In presenza di una delle richiamate cause di inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti dell'interpello e, in particolare, l'eventuale silenzio osservato dal Comune nei centoventi giorni successivi alla sua proposizione non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente.
5. All'istanza di interpello dovrà essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. Il servizio tributi comunale può chiedere, per una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta.

La richiesta dei documenti secondo le modalità sopra descritte interrompe il termine assegnato per la risposta che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello.

## **Art. 17** **Risposta dell'ufficio all'interpello**

1. Entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, il servizio tributi comunale, nella persona del funzionario responsabile del tributo, deve rendere al contribuente interessato una risposta scritta e motivata. Nel caso vengano posti quesiti di particolare complessità è facoltà del funzionario responsabile del tributo proporre alla Giunta comunale la richiesta di pareri da parte di esperti nello specifico settore.
2. Il termine di centoventi giorni assegnato per la risposta decorre:
  - a) Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo del Comune;
  - b) In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
  - c) Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
  - d) Dalla data in cui l'ufficio riceve la documentazione integrativa nelle fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo precedente.
3. La risposta fornita dal servizio tributi comunale deve essere notificata all'interpellante secondo le modalità stabilite all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  
In alternativa alla notificazione, la risposta al contribuente può essere comunicata al contribuente con una delle seguenti modalità:
  - a) Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza; in tal caso la risposta si intende fornita alla data in cui il contribuente o il domiciliatario appongono la propria firma sull'avviso di ricevimento;
  - b) Per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'ufficio avrà cura di conservare agli atti la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita, coincidente con la data di inoltro della comunicazione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

## **Art. 18** **Effetti dell'interpello**

1. La risposta fornita dal servizio tributi comunale non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme.
2. La risposta fornita dal servizio tributi comunale e pervenuta al contribuente istante entro il termine di centoventi giorni vincola l'attività dell'ufficio, il quale non potrà emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.
3. Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di centoventi giorni, si intende che il servizio tributi comunale concorda con la soluzione prospettata dal contribuente (e implicitamente condivisa dall'ufficio per silenzio-assenso). Eventuali atti di accertamento emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente sono nulli ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 212/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Decorsi centoventi giorni dalla proposizione dell'interpello, il servizio tributi comunale può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente resa in forma esplicita o implicita. In questo caso occorre distinguere a seconda che, alla data in cui la nuova risposta è comunicata, l'interpellante abbia o meno applicato la norma della cui interpretazione si tratta. Ove il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza o intrapreso iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, uniformandosi alla soluzione interpretativa comunicata o implicitamente condivisa dal servizio tributi comunale, nulla può essergli contestato. Eventuali atti di accertamento o sanzionatori, emanati in difformità alla prima risposta ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono nulli. Qualora, invece, il contribuente, per qualsiasi motivo, non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conformi alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, la sopravvenuta conoscenza di una diversa interpretazione comporta la legittimazione dell'ufficio a recuperare, in applicazione del principio interpretativo rettificato e disatteso dal contribuente, i tributi eventualmente dovuti e i relativi interessi **senza**<sup>20</sup> applicazione di sanzioni amministrative.
5. Il contribuente in possesso di una risposta (anche implicita) del servizio tributi comunale, in cui si affermi una determinata soluzione interpretativa, potrà farne applicazione a tempo indeterminato,

<sup>20</sup> Parola introdotta con deliberazione consiliare n. 27 del 15.05.2003 che sostituisce la parola: "con"

con riguardo cioè a fattispecie ripetitive anche future purchè analoghe e riconducibili a quella prospettata nell'istanza.

6. Ove il servizio tributi comunale, anche dopo il decorso dei centoventi giorni, comunichi all'interpellante una soluzione interpretativa diversa da quella in precedenza prospettata o accreditata per effetto del silenzio-assenso, i cui effetti però si riverberano esclusivamente su comportamenti successivi e non anche su quello indicato nell'istanza di interpello, nel caso detta nuova soluzione risulti disattesa dal contribuente, l'ufficio provvederà a recuperare i tributi eventualmente dovuti, i relativi interessi ed ad applicare le previste sanzioni amministrative.

#### **Art. 19 Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

#### **Art. 20 Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento senza obbligo per l'Ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

#### **Art. 21 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, per iscritto ed anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto. Il contribuente, fino a cinque giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
5. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo ed da un impiegato dell'Ufficio senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

#### **Art. 22 Definizione mediante accertamento con adesione**

1. L'eventuale definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente sulla base delle considerazioni e della documentazione dallo stesso prodotte.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, l'eventuale rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n.

218/1997, al quale si fa rinvio. Per importi da rateizzare complessivamente inferiori ad Euro 5.000 si prescinde dalla prestazione della garanzia.

3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

#### **Art. 23**

##### **Adesione agli atti di imposizione**

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997.

#### **Art. 24**

##### **Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, ove a ciò autorizzato dalla Giunta comunale nel provvedimento di nomina, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

#### **Art. 25**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 26**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2003.